

Allegato n. 1 alla deliberazione n. 174 del 5 Novembre 2019

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

Procedura negoziata su centrale di committenza o centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 “Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica” – D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2 lett. b) per i lavori di realizzazione di una recinzione con muro perimetrale in calcestruzzo e grigliato tipo Keller presso la sede Territoriale di ARPA Lazio in Latina, via Mario Siciliano, 1.

CIG: 83254678B4. CUP: I85C19000120005.

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:

13.07.2020 ore 13.00 (termine perentorio).

1 – PREMESSE

Il presente Disciplinare, allegato alla **deliberazione n. 174 del 5 novembre 2019** di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al suddetto documento, e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto dei lavori.

Come previsto nella **deliberazione n. 174 del 5 novembre 2019** l'affidamento avverrà mediante **PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.**, Codice dei contratti pubblici (denominato nel prosieguo “Codice”), con applicazione del criterio del **MINOR PREZZO**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis) del Codice cit., con **ESCLUSIONE AUTOMATICA** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice.

La procedura di gara verrà svolta mediante SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA A BUSTE CHIUSE, avvalendosi del “Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio”, da ora in avanti abbreviato in “S.TEL.LA” o “Portale”.

La piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. è messa a disposizione dalla Centrale Acquisti della Regione Lazio ed è raggiungibile all'indirizzo internet: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

I Servizi del Portale sono consultabili al link: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>

Per poter usufruire dei servizi telematici del Portale è necessario accedere all'area privata previa registrazione al sistema.

1.1 – REGISTRAZIONE AL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA

Per la registrazione gli operatori economici dovranno compilare correttamente il modulo elettronico alla pagina: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/registrazione> ovvero seguire il percorso indicato nella pagina del portale “S.TEL.LA” all'indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Il modulo elettronico dovrà essere compilato in tutte le sezioni (i campi riportati con il simbolo * sono obbligatori) ed inviato attraverso il portale, seguendo la procedura guidata, dopo aver preso visione ed accettato la nota informativa in materia di privacy; Al termine della procedura (cliccando su “Invia”) il sistema acquisirà automaticamente i dati, oppure evidenzierà in rosso i campi eventualmente non compilati correttamente.

Successivamente verrà inviata, all'indirizzo di posta indicato nel modulo elettronico di registrazione, un'e-mail di conferma delle informazioni inserite unitamente alla terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) per accedere all'Area Privata del portale S.TEL.LA (Sistema TELEmatico Acquisti Regione Lazio).

I manuali operativi per le imprese, le FAQ ed altre risorse utili, relativamente all'uso del portale, sono disponibili nella sezione HELP del menù a tendina, della pagina HOME della Centrale Acquisti regionale: <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/>

1.2 – ACCESSO AL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA

Per accedere al sistema è necessario disporre della terna di valori (Codice di Accesso, Nome Utente, Password) ottenuti tramite registrazione come indicato al paragrafo precedente (1.1).

E' inoltre obbligatorio possedere la dotazione tecnica prevista dalla vigente normativa ai fini della dematerializzazione dei documenti, quali: **posta elettronica certificata (PEC)** e **firma digitale**.

La casella di posta dovrà essere attiva ed il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, rilasciato da certificatori abilitati.

2 -DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 -DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Disciplinare di gara e relativi allegati;
2. Elaborati tecnici
 - a. Relazione Generale
 - b. Quadro Economico di progetto
 - c. Computo Metrico Estimativo
 - d. Planimetrie di progetto e particolari

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica “S.TEL.LA” (Sistema TELEmatico Acquisti Regione Lazio) della Centrale Acquisti della Regione Lazio: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> nella sezione Bandi di Gara: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/index.php/bandi> e sul sito web dell' Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio: <http://www.arpalazio.gov.it/>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma telematica “S.TEL.LA” (Sistema TELEmatico Acquisti Regione Lazio) della Centrale Acquisti della Regione Lazio: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati, almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la

presentazione delle offerte, tramite il suddetto portale.

Le risposte ai quesiti che rivestano carattere generale saranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito web di ARPA LAZIO (di seguito abbreviata Agenzia): <http://www.arpalazio.gov.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per le problematiche di tipo tecnico, relative: alla registrazione, all'accesso o all'uso del Portale, corre l'obbligo informare che **l'Agenzia non gestisce il portale STELLA**, messo a disposizione dalla Centrale Acquisti Regionale, ma ne usufruisce alla stregua degli operatori economici. Pertanto chiunque necessiti di supporto di tipo tecnico potrà rivolgersi ai contatti (Numero Verde Call Center e indirizzo mail) messi a disposizione dalla Centrale Acquisti, negli orari ed ai riferimenti indicati in calce sulla HOME del Portale: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica "S.TEL.LA" (Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio) della Centrale Acquisti della Regione Lazio: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> attraverso l'area riservata ai singoli operatori economici registrati. **Questi ultimi devono verificare l'esattezza dei recapiti e dell'indirizzo P.E.C. inseriti nell'Anagrafica del Portale in fase di registrazione, ed aggiornarli in caso di variazioni;** diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 - OGGETTO DELL'APPALTO, DESCRIZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del **Comune di Latina**

Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): I85C19000120005

Codice identificativo gara (CIG): 83254678B4.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Santarelli – Dirigente dell'Unità Patrimonio e servizi tecnico manutentivi.

Descrizione: L'intervento da eseguirsi riguarda **la realizzazione di una recinzione con muro perimetrale in calcestruzzo e grigliato tipo Keller presso la sede Territoriale di ARPA Lazio in Latina, via Mario Siciliano, 1.**

Per una descrizione analitica dell'intervento si rimanda agli elaborati e relativi allegati.

L'importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €

93.956,66 di cui **€ 2.291,63** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavori	Categoria (riconducibile)	Classifica	Qualificazione obbligatoria SI/NO	Importo	Subappaltabile
Opere generiche civili/industriali	OG1	I	-	€ 93.956,66	SI (fino al 40%)

Tempi esecuzione lavori: **50 (cinquanta)** giorni naturali e consecutivi.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è a corpo (art. 59, comma 5-bis, Codice), secondo stati di avanzamento lavori di € 35.000,00.

All'aggiudicatario sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore del contratto d'appalto.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 192/2012.

4 – SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, nonché del presente disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di

- un raggruppamento temporaneo o
- consorzio ordinario di concorrenti
- o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, *aggregazione di imprese di rete*).

Ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in:

- raggruppamento o
- consorzio ordinario di concorrenti o
- aggregazione di imprese di rete.

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le **aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete** di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una

procedura concorsuale.

5 – REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

I precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati, ai fini dell'ammissibilità alla gara, in base alle prescrizioni di cui all'art. 80 del Codice. In particolare, ai sensi della normativa sopra citata non rilevano, ai fini dell'esclusione dalle gare, i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, l'estinzione, la depenalizzazione o la revoca della condanna.

Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno costituire mezzo di prova per l'accertamento dei "gravi illeciti professionali" commessi dal concorrente, costituenti causa di esclusione ai sensi dell'art. 80 – comma 5, lett. c) -del Codice. Le relative risultanze verranno valutate alla luce delle indicazioni espresse dall'ANAC (da ultimo – **LINEE GUIDA n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*» - approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 -pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017) – **aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1008 del 11.10.2017 ed alla Legge 14.06.2019 n. 55 (conversione in legge del D.L. n. 32/2019).****

6 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [*ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti*].

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte di operatori economici privi della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

(nel caso di concorrenti in possesso dell'attestato SOA)

► attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.

(nel caso di concorrenti non in possesso dell'attestato SOA)

► I requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del "Regolamento", e precisamente:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così come figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica;

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'art. 45, comma 1, del Codice, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 45 del Codice e dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti economico-finanziari:

a) almeno una referenza bancaria;

b) volume d'affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;

c) se l'operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;

2. requisiti tecnico-organizzativi:

a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;

b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;

c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;

3. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
Si precisa quanto segue: un'attestazione SOA riportante una certificazione di qualità scaduta non può considerarsi regolare e pertanto non consente di presentare un'offerta valutabile da parte della stazione appaltante, salva l'ipotesi in cui l'impresa dichiara e dimostri di avere conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA

6.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati (art. 92 D.P.R. n. 207/2010).

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

6.3 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito di qualificazione ai lavori** di cui al **punto 6.1 (Attestazione SOA)**, deve essere posseduto per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio.

7 -AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'Impresa che ha depositato domanda di concordato preventivo, per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda ed il momento del deposito del decreto di ammissione alla procedura, deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto (art. 110, comma 4 del codice).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8 -SUBAPPALTO

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del Codice, il soggetto aggiudicatario del presente appalto, potrà affidare in subappalto parte delle opere, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria per l'esecuzione dei lavori;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Si precisa che ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso **nel limite del 40% dell'importo contrattuale**, (in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, come indicato nell'art.1 comma 18 primo periodo, della legge n. 55 del 2019 di conversione del c.d. "Decreto sblocca cantieri", D.L.n.32/2019)

La mancata presentazione della dichiarazione di subappalto di cui alla Parte II, Sezione D, del DGUE, preclude la possibilità di ricorso al subappalto (art. 105, comma 4, del Codice). Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

9 – GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da: 1) **Una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dei lavori, e precisamente di importo pari ad € **1.879,13** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione

del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. n.159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. **in titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
(in tal caso l'operatore economico, a comprova dell'avvenuto deposito, dovrà caricare sulla piattaforma informatica, scansione della relativa ricevuta di deposito)
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.lgs n. 231/2007, **in contanti, con bonifico, in assegni circolari, da versarsi presso:** mediante versamento da effettuarsi ad ARPA Lazio presso la Banca del Credito Cooperativo di Roma - IBAN: IT42R083271460000000004300, con riportato l'oggetto della gara;
- c. **con fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo **schema tipo approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31** (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 83 del 10.04.2018).
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno possono essere presentate in forma di documento informatico o copia informatica per immagine (scansione) di documento cartaceo; **in ogni caso devono essere sottoscritte digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di

cui all'art.

93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (da caricare sulla piattaforma informatica).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10 – SOPRALLUOGO

Ai fini della partecipazione alla procedura dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, un sopralluogo preventivo presso la Sede Territoriale di ARPA Lazio in Latina Via Mario Siciliano n. 1. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni: lunedì – mercoledì – venerdì 8:30 – 13:00; martedì e giovedì 8:30 – 13:00 14:30 – 17:00.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata mediante il portale STELLA e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente; recapito telefonico;
- recapito fax/indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata **entro le ore 13.00 del giorno 26.06.2020**. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Il **termine ultimo per effettuare il sopralluogo è il giorno 03.07.2020**. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo da allegare, nel caso, alla domanda di partecipazione.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio stabile il sopralluogo è effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore

11 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione **non è dovuto dagli operatori economici** in relazione all'importo posto a base di gara ($€ 40.000 \leq I < € 150.000$).

Il contributo è altresì sospeso fino alla data del 31 dicembre 2020, anche per la Stazione Appaltante, in virtù della Delibera ANAC n.289 del 1 aprile 2020, salvo diverse disposizioni governative emergenti.

12 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per essere ammessi alla procedura negoziata svolta con gara telematica, gli operatori economici dovranno inviare la rispettiva offerta secondo le modalità illustrate nel presente Disciplinare, **esclusivamente attraverso il Portale STELLA** (indirizzo: <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>), previa **registrazione** al Portale stesso (se non già registrati in occasione di precedenti procedure), seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei manuali d'istruzione citati nelle premesse del presente, e relativi alla fase di Accesso all'area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte, reperibili sul Portale.

In fase di registrazione, l'operatore dovrà fornire i dati richiesti. I soggetti già registrati potranno presentare offerta utilizzando le credenziali in loro possesso; in ogni caso dovranno verificare la correttezza dei dati presenti a sistema ed aggiornarli in caso di variazioni.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, in corrispondenza alle Buste "telematiche" pertinenti (Busta amministrativa - Busta economica) la documentazione specificata nei paragrafi seguenti.

La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore.

L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara.

Si fa presente che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Tutta la documentazione inerente la presente procedura e richiesta ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere redatta dai concorrenti in lingua italiana.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente Disciplinare o l'errata classificazione della documentazione comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta

elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il sistema, mediante una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie credenziali al portale STELLA

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) non sono ammessi a presenziare fisicamente alle sedute di gara, in conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso da COVID-19.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

13 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, che si svolge esclusivamente attraverso la piattaforma telematica.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art.

48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -non superiore a dieci giorni -perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni.

14 – CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- 1) **Domanda di partecipazione (ALLEGATO A);**
 - a. **Patto di integrità (allegato A.1)**
 - b. **Schema di verbale di sopralluogo (allegato A.2)**
 - c. **Modello accettazione atti di gara (allegato A.3)**
- 2) **Documento di Gara Unico Europeo -DGUE (ALLEGATO B);**
- 3) **Dichiarazioni integrative (ALLEGATO B.1);**
- 4) **Dichiarazione di cui al modulo sicurezza (ALLEGATO C);** (I suddetti modelli – A; A.1 A.2; B; B.1; C -sono messi a disposizione sul Portale appalti)

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

- 5) **Attestato di costituzione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 D.Lgs. 50/2016 ;**
- 6) **PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS;**
- 7) **Copia attestazione qualificazione SOA (se in possesso) o requisiti di ordine tecnico-organizzativo e requisiti economico-finanziari (se non in possesso di attestazione SOA).**

- 8) **Documentazione specificamente richiesta in relazione alle diverse forme di partecipazione.**

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo (apponendo una marca da bollo dell'importo di € 16,00) conformemente al modello allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il bollo è dovuto da:

- gli operatori singoli;
- in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla mandataria/capogruppo/organo comune;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso

partecipa in nome e per conto proprio.

La **domanda di partecipazione** deve essere **redatta in conformità al modello messo a disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione (ALLEGATO "A" al Disciplinare)**, ed essere sottoscritta con firma digitale dal titolare/legale rappresentante o procuratore autorizzato dell'operatore economico concorrente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, Consorzio, GE.I.E., Rete di imprese), la domanda dovrà contenere i dati di tutti i soggetti partecipanti ed essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/mandatario/organo comune (se esistente) ovvero, dai legali rappresentanti/procuratori autorizzati di tutti i soggetti partecipanti.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Alla domanda sottoscritta digitalmente il concorrente allega (carica sulla piattaforma telematica), se procuratore, copia conforme all'originale della procura (scansione documento cartaceo).

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione (**ALLEGATO “B” al Disciplinare**), attestante il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il modulo dovrà essere compilato nelle seguenti parti.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

A– Informazioni sull’operatore economico.

B– Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico (*rectius*: sui soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del Codice).

C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del Codice) – in caso di ricorso all’avvalimento.

D– Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento (art. 174 del Codice) – in caso di ricorso al subappalto.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso **all’AVVALIMENTO** (per il quale si richiede la compilazione della sezione C) il concorrente:

- indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;
- per ciascun ausiliario, allega (carica sulla piattaforma telematica):
 1. DGUE, a firma digitale del legale rappresentante dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; al DGUE sottoscritto digitalmente dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore (se procuratore anche copia della procura);
 2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliario, con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; qualora l’operatore ausiliario abbia presentato domanda di concordato preventivo, l’ausiliario deve, altresì, obbligarsi a subentrare all’ausiliario nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto;
 3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associato o consorziato;
 4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento – sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti -in virtù del quale l’ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario;
 5. PASSOE dell’ausiliario recante la firma digitale del legale rappresentante;

In caso di ricorso al SUBAPPALTO si richiede la compilazione della parte II -sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione (art. 80 Codice)

A: Motivi legati a condanne penali

B: Motivi legati al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello stato membro dell'Amministrazione aggiudicatrice

Parte IV – Criteri di selezione, si richiede la compilazione della sezione A

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (redatta in conformità al modello messo a disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione (ALLEGATO “B1” al Disciplinare)).

14.4 DICHIARAZIONE SICUREZZA Il concorrente compila il **MODULO SICUREZZA** messo a disposizione sulla piattaforma telematica di negoziazione (ALLEGATO “C” al Disciplinare), attestante l'**IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE E L'AVVENUTO ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO EX D.LGS. N. 81/2008.**

14.5 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega – ovvero carica sulla piattaforma telematica:

1 **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2 documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

1 copia conforme della **CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ** di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

2 **copia attestazione qualificazione SOA (se in possesso) oppure requisiti di ordine tecnico-organizzativo e requisiti economico-finanziari (se non in possesso di attestazione SOA)**

3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (da caricare sulla piattaforma informatica) Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1 (modalità di sottoscrizione della domanda di partecipazione).

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

15 – CONTENUTO DELLA BUSTA – OFFERTA ECONOMICA

La busta contiene l'**OFFERTA ECONOMICA**, generata in automatico dal sistema, redatta secondo le istruzioni contenute nel portale e nel presente Disciplinare di gara, con indicazione del ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo posto a base di gara, espresso con un massimo di tre cifre decimali, ed indicazione dei costi presunti relativi agli oneri aziendali della sicurezza e costi presunti della manodopera in relazione al presente appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di ammissione di cui al paragrafo 14.1.

16 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata con il **critério del MINOR PREZZO**, mediante ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata mediante i criteri di calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del cit. art. 97, come riformulati dal D.L. n. 32/2019 convertito con Lergge n. 55/2019.

17 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La seduta pubblica on line avrà luogo il giorno 14.07.2020 ORE 10.00 all'interno della piattaforma elettronica.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo,

nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il Portale STELLA in tempo utile.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il medesimo Portale in tempo utile.

Il seggio di gara, nominato con apposita determinazione dirigenziale procederà, nella prima seduta pubblica on line, a collegarsi, mediante postazione informatica e successivamente:

- all'accertamento delle offerte presentate in tempo utile;
 - all'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa;
 - a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - ad attivare – se del caso -la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
 - a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

18 -APERTURA DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

Una volta terminato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà all'apertura della busta telematica: BUSTA – OFFERTA ECONOMICA.

Il seggio di gara, constatati i ribassi offerti, procederà ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice si procederà all'ESCLUSIONE AUTOMATICA delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante i criteri di calcolo di cui ai commi 2 e 2 bis del cit. art. 97, come modificati dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca cantieri). I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, genererà la graduatoria on line. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse secondo le modalità indicate dall'art. 97 del Codice.

In questo caso il R.U.P., valuterà la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse; si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del R.U.P. procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

19 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Il seggio di gara procederà all'effettuazione dei conteggi per stabilire la soglia dell'anomalia delle offerte con le modalità di cui all'art. 97, commi 2 e 2 bis del Codice, e precisamente:

- 1) Se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 15 (art. 97, comma 2 del Codice):*

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

N.B.: verrà applicata l'esclusione automatica di tutte le offerte di valore pari o superiore alla soglia di anomalia; il punto di cui alla lettera d) si intende nel senso che: -le prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi si moltiplicano tra loro; -il risultato della moltiplicazione viene tradotto in valore percentuale, che si applica poi allo scarto medio aritmetico; -il risultato di quest'ultima operazione viene sottratto, in valore assoluto, alla sommatoria fra media aritmetica dei ribassi e scarto medio aritmetico, determinando in tal modo la soglia finale di anomalia.

2) Se le offerte ammesse sono in numero da 5 a 14 (art. 97, comma 2 bis del Codice):

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

N.B.: l'esclusione automatica di tutte le offerte di valore pari o superiore alla soglia di anomalia, sarà applicata solo nel caso in cui le offerte siano almeno in numero di dieci (art. 97, comma 8 del Codice); in caso contrario le predette offerte saranno sottoposte a verifica di congruità in contraddittorio con gli offerenti, a partire da quella di massimo ribasso, come previsto al paragrafo 18.

20 -AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, Il seggio di gara (oppure il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà l'aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta **non anomala**, chiudendo le operazioni di gara in vista dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo della graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo **entro 90 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non

costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto d'appalto, in pendenza di stipulazione, sussistendo le condizioni previste dalla vigente normativa.

22 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti.

23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.